

Questa versione dello Statuto Sociale è stata approvata dall'Assemblea dei Soci fondatori riunitasi il 24/04/2007 presso la sala della Tipografia Doretti in via Artico di Prampero n.7.

- Origine, sede e scopi dell'**Associazione**
- Soci
- Organi dell'**Associazione**
- Assemblee
- Consiglio direttivo
- Revisori dei conti
- Bilancio e risultati di gestione
- Finanze e patrimonio
- Rimborso spese e compensi
- Scioglimento e liquidazione
- Legge applicabile

ORIGINE, SEDE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

L'**Associazione Culturale QuadranteArte** (da ora **Associazione**) di Udine, costituitasi a Udine il 24/04/2007, con sede legale in via G. Carducci, 3 – Cargnacco – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) - tel. 335 5341378, è retta dal presente Statuto e amministrata da un Consiglio Direttivo.

L'attività è esercitata nel territorio della provincia di Udine, nelle province limitrofe e comunque laddove esistano interessi di carattere artistico, storico e culturale.

Art. 2

L'**Associazione**, formata da artisti e cultori dell'Arte, è apolitica, aconfessionale, indipendente, autogestita e non persegue fini di lucro.

Essa ha lo scopo di:

- a. Collegare gli interessi rappresentativi della cultura artistica locale;
- b. Curare con ogni mezzo possibile la diffusione dell'amore verso l'Arte nelle sue varie manifestazioni;
- c. Creare una struttura di collegamento e di collaborazione tra le varie realtà esistenti sul territorio (*circoli artistici, associazioni culturali, ...*), anche e soprattutto attraverso il sostegno e la gestione del portale web di cui all'Art. 3;
- d. Aiutare e incoraggiare i giovani artisti, pittori, scultori, letterati, musicisti, fotografi e studiosi locali, nonché qualsiasi altra attività artistica;
- e. Organizzare manifestazioni artistiche: corsi, conferenze, mostre, concorsi...;
- f. Promuovere visite guidate di interesse culturale;
- g. Curare la stampa di pubblicazioni indirizzate ai soci;
- h. Ricercare la possibilità di scambi nazionali o internazionali con altri Circoli Culturali a parità di condizioni;
- i. Assumere attenzione verso ogni questione d'arte e di cultura prevalentemente locale;
- j. Avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando e collaborando a forme decentrate di gestione democratica, per un'adeguata programmazione culturale sul territorio.

Art. 3

Il socio fondatore Avelino De Sabbata mette a disposizione dell'**Associazione** il nome del portale Web da lui creato sul dominio www.quadrantearte.com. L'Assemblea dei soci fondatori nella sua prima riunione ha deciso di adottare tale denominazione come nome dell'associazione e si è impegnata a mantenere, gestire e sostenere le spese del portale come meglio specificato nell'Art. 3a.

Il dominio www.quadrantearte.com è stato acquistato il 03-06-06 con il servizio di antivirus e anti-spam. Allo scopo di eliminare ambiguità e disguidi sul nome del dominio, assieme al dominio principale (quadrantearte.com), dotato di uno spazio web dove fisicamente si trovano i file del portale, nella stessa data sono stati acquistati i seguenti domini: quadrantearte.net, quadrantearte.org, quadrantearte.it, quadrantearte.info, quadrantearte.biz e quadrantearte.eu tutti con il servizio di posta e "redirect" su quadrantearte.com.

L'amministratore del portale rimane il Socio fondatore Avelino De Sabbata.

Art. 3a

I costi dei servizi web forniti dal portale “QuadranteArte” all’**Associazione**, ai suoi Soci e ad altri soggetti esterni all’**Associazione**, saranno stabilite di comune accordo tra gli amministratori del portale e il Consiglio Direttivo.

La quota associativa sarà composta di due parti distinte:

1. Quota associativa vera e propria riservata alle spese di gestione dell’**Associazione**, comprese le spese comuni per il mantenimento del portale;
2. Quota riservata a coprire le spese di gestione e manutenzione dello spazio del portale dedicato al singolo Socio che ne faccia esplicita richiesta.

Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire l’ammontare delle relative quote, nonché emanare regole specifiche per la gestione delle pagine del portale dedicate all’**Associazione**, ai suoi soci, e ad altri soggetti esterni all’**Associazione**.

Art. 4

L’**Associazione** può, con deliberazione dell’assemblea, affiliarsi e/o affiliare altre organizzazioni per il miglior perseguimento dello scopo sociale, in particolare per quanto concerne il punto c. dell’Art. 2. L’**Associazione** può, inoltre, deliberare nella misura più opportuna per l’assegnazione di premi per concorsi, medaglie, diplomi, ecc., destinare fondi per pubblicazioni e aiutare gli artisti locali secondo le disponibilità del bilancio finanziario.

Art. 5

L’**Associazione** si mantiene estranea a qualunque manifestazione, o iniziativa che non abbia attinenza agli scopi dell’**Associazione** stessa.

Art. 6

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

SOCI

Art. 7

Possono essere Soci tutti coloro che hanno mantenuto una condotta morale e civile incensurabile.

Chi intende acquisire la qualifica di Socio, ordinario o sostenitore, deve inoltrare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo ([modulo di esempio](#)) attenendosi alle seguenti norme:

- a. Essere presentati da due soci in qualità di garanti;
- b. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, recapito telefonico ed eventuali indirizzo e-mail e sito web personale;
- c. Indicare la forma preferita per il recapito dell’avviso di convocazione (lettera, fax o e-mail);
- d. Indicare quale sia il settore di interesse prevalente (pittura, scultura, musica, fotografia...)
- e. Dichiarare di attenersi al presente statuto nonché alle deliberazioni degli organi sociali
- f. Allegare fotocopia di un documento di identità.

Il Consiglio Direttivo, sentito il giudizio della commissione tecnica (Vedi Art. 27), ratifica sull’accettazione o meno del richiedente.

Il numero dei Soci è illimitato e ogni socio è libero di essere iscritto ad altre associazioni.

Art. 8

I Soci si dividono in cinque categorie:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari;
- c. Soci sostenitori;
- d. Soci benemeriti;
- e. Soci onorari.

Art. 9

Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'**Associazione** e che sono elencati nell'atto costitutivo.

Art. 10

Soci ordinari sono coloro la cui domanda di adesione all'**Associazione** è accettata dal Consiglio Direttivo, che versano regolarmente la quota annuale e che partecipano costantemente alla vita sociale.

I Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti a versare la quota sociale annuale, il cui importo è ratificato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata in unica soluzione entro il mese di aprile di ogni anno sociale.

Possono essere Soci, oltre i privati, anche Enti, Società, ecc. a fronte del versamento di una quota almeno doppia di quella stabilita per i Soci fondatori e Soci ordinari.

Art. 11

Soci sostenitori sono i Soci che si obbligano a versare una quota annuale, il cui ammontare sia pari ad almeno 5 (cinque) volte quella versata dai Soci ordinari e Soci fondatori.

Art. 12

Soci benemeriti sono i Soci che abbiano prestato particolare attività per l'**Associazione**. La nomina è riservata all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota annuale che si intende coperta dalla prestazione e/o donazione del Socio nei confronti dell'**Associazione**.

Art. 13

Soci onorari sono coloro che per chiara fama nel mondo dell'arte siano di lustro e decoro all'**Associazione** o coloro che abbiano verso di essa benemerenze di eccezionale rilievo. La nomina è riservata all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota annuale.

Art. 14

I Soci in regola con il versamento delle quote, ad eccezione dei Soci onorari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno uguali diritti nei confronti dell'**Associazione**, e, in particolare, hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'**Associazione**, intervenire alle Assemblee con voto deliberativo ed essere eleggibili alle cariche sociali, eccezion fatta per gli eventuali soci minorenni.

Art. 15

I Soci possono rassegnare le proprie dimissioni con comunicazione scritta che dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre e avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Le quote annuali versate, oltre a non essere trasmissibili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'**Associazione**.

Art. 16

I Soci possono essere esclusi dall'**Associazione**:

A. Per espulsione:

1. Coloro che siano incorsi in gravi procedimenti di carattere penale;
2. Coloro che commettano o provochino disordini durante le manifestazioni o le Assemblee o che diffondano false accuse lesive della dignità e degli interessi dei soci, dell'**Associazione** o di coloro che l'amministrano e la dirigono;
3. Coloro che si rifiutano di ottemperare alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, e delle delibere consiliari.

B. Per radiazione:

1. Coloro che entro il mese di aprile non abbiano pagato la quota annuale.

L'espulsione avverrà solo dopo una ripetuta inosservanza delle norme di cui al punto A). Dopo la prima volta che tali norme sono disattese il Consiglio Direttivo provvederà a diffidare per iscritto il Socio colpevole della mancanza.

Art. 17

I Soci radiati possono essere riammessi con delibera del Consiglio, purché si sottomettano al pagamento integrale delle quote non versate, salvo che il mancato pagamento delle quote sociali non derivi da situazioni giustificabili di fronte al Consiglio Direttivo.

I soci espulsi non possono essere riammessi a far parte dell'**Associazione**.

L'espulsione dei Soci, è deliberata con votazione del Consiglio Direttivo e approvata da almeno due terzi dei votanti.

Art. 18

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**Art. 19**

Sono organi dell'**Associazione**:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) I Revisori dei Conti;

L'elezione degli Organi dell'**Associazione** non può essere in alcun modo vincolata o limitata; ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEE**Art. 20**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il versamento delle quote sociali. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'**Associazione** e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno un terzo dei soci con comunicazione scritta al presidente.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) deve essere convocata, mediante comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

L'avviso di convocazione, qualunque ne sia la forma, deve essere spedito a tutti i Soci, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell'adunanza; esso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti ritengano opportuno, oppure quando sia richiesta da almeno un quinto dei Soci con comunicazione scritta al presidente dell'**Associazione**.

In quest'ultimo caso l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 21

Nelle Assemblee, ogni Socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altri Soci, anche compilando e sottoscrivendo il modulo di delega presente in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'**Associazione**. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'**Associazione**, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o dal membro più anziano presente facente parte del Consiglio Direttivo. Eccezionalmente la presidenza può essere assegnata ad un delegato nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto (50% + 1 dei presenti). In caso di parità, conta favorevolmente il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese (acclamazione, alzata di mano, appello nominale, scheda nominativa) oppure a scrutinio segreto, quando sia richiesto da almeno 30 Soci e comunque ogni qualvolta le deliberazioni concernano persone.

Art. 22

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali. L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori.

Art. 23

L'Assemblea Ordinaria:

- a. Discute e delibera i bilanci consuntivi e preventivi presentati unitamente ad una relazione del Consiglio Direttivo;
- b. Discute e delibera sulla relazione dei Revisori dei Conti;
- c. Impartisce direttive generali e delibera su tutta l'attività dell'**Associazione** e dei suoi organi statutari;
- d. Fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale dovuta dai Soci;
- e. Nomina ed elegge 5 (cinque) Consiglieri, quando siano pervenuti alla scadenza del mandato;
- f. Nomina ed elegge 3 (tre) Revisori dei Conti alla scadenza del mandato;
- g. Tratta e delibera su eventuali argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti o dai Soci.
- h. Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'**Associazione**;
- i. Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'**Associazione** stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

Le richieste da parte dei Soci per porre eventuali argomenti all'ordine del giorno, comprese proposte di nomine a Socio onorario o benemerito, devono essere sottoscritte da almeno un ventesimo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali e devono pervenire al Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 24

L'Assemblea straordinaria si ritiene validamente costituita in 1^a convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in 2^a convocazione (che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione) con la presenza di almeno un quinto dei Soci. Le deliberazioni sulle modifiche statutarie richiedono la presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti nonché il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per quanto concerne l'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento e la liquidazione dell'**Associazione** si rinvia a quanto disposto dall'art. 41 del presente Statuto.

Art. 25

L'Assemblea straordinaria deve normalmente deliberare:

- a) Su argomenti di carattere straordinario interessanti l'**Associazione**;
- b) Sulle modifiche dello Statuto;
- c) Sull'eventuale scioglimento dell'**Associazione**, sulla nomina dei liquidatori e sulla alienazione/devoluzione del patrimonio dell'**Associazione**.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

La carica di consigliere non è retribuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

- Il Presidente;
- L'eventuale Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo istituisce inoltre una Commissione Tecnica composta da cinque membri scelti tra i Soci fondatori. Al fine di evitare qualsiasi tipo di ingerenza, le generalità dei membri componenti la Commissione Tecnica dovranno essere conosciute solo dai componenti del Consiglio Direttivo. Ogni deroga alla presente norma, sarà punita con l'espulsione del socio qualora il Consiglio Direttivo ne abbia dimostrato la responsabilità.

La commissione tecnica, avvalendosi anche del parere di quei Soci che abbiano competenze specifiche nella materia dibattuta, ha il compito di giudicare ammissibili o meno gli aspiranti Soci ordinari, le opere presentate dai Soci per le manifestazioni organizzate dall'**Associazione** e le opere presentate per essere inserite nelle pagine del portale web dedicate all'**Associazione** ed ai suoi soci. Il giudizio della commissione tecnica è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare tutte le altre cariche interne che si rendessero necessarie per il regolare andamento dell'**Associazione**.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'**Associazione**, compresi fra gli altri quelli di:

- a. Vigilare costantemente sull'esatta osservanza del presente Statuto e sulla regolare gestione dell'**Associazione**;
- b. Deliberare sull'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- c. Promuovere iniziative e manifestazioni nell'interesse dell'**Associazione**;
- d. Esaminare e predisporre il bilancio consuntivo ed il programma delle attività per l'esercizio successivo, corredato dal relativo preventivo delle spese da sottoporre ai Revisori dei Conti ed all'Assemblea;
- e. Deliberare sull'entità delle quote sociali da sottoporre all'Assemblea;
- f. Approvare eventuali preventivi di spesa per attività delegate ai Soci.
- g. Compilare gli eventuali regolamenti interni e stabilire le mansioni delle cariche sociali non determinate dal presente Statuto;
- h. Acquistare ed alienare beni; accettare eredità e legati; custodire e amministrare il patrimonio sociale e stanziare le spese di amministrazione;
- i. Convocare le Assemblee;

Art. 29

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio è affidata al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Gli atti del Consiglio e delle Assemblee sono firmati dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario. L'esecuzione delle deliberazioni sociali è affidata al Presidente a meno che da questi non sia delegata ad altri.

Art. 30

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente ritiene opportuno convocarlo o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dal Consigliere più anziano.

Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno quattro Consiglieri: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (50 + 1) dei presenti. In caso di parità, ha prevalenza favorevole il voto del Presidente.

Per la convocazione della riunione del Consiglio deve essere inviato avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza è ammesso avviso trasmesso almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Art. 31

Il Consigliere che senza giustificati motivi per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, è considerato dimissionario. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del dimissionario con il Socio primo dei non eletti. I Consiglieri nominati in sostituzione dei dimissionari decadono insieme agli altri Consiglieri. In caso di dimissioni contemporanee di cinque o più Consiglieri il Consiglio stesso decade e deve essere convocata entro un mese un'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio. In questo caso il Consiglio rimane in carica sino alla convocazione della normale Assemblea Ordinaria.

REVISORI DEI CONTI**Art. 32**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri dell'**Associazione** eletti nell'Assemblea ordinaria insieme agli altri organi direttivi. I Revisori hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni Sociali.

Devono controllare tutti gli atti Sociali e le operazioni amministrative dell'**Associazione**; informare con una relazione l'Assemblea dei Soci sui risultati rilevati nel disimpegno delle loro funzioni, sul bilancio e sul programma dell'attività per l'esercizio successivo corredato dal relativo preventivo delle spese.

I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo col solo parere consultivo.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza nel Collegio dei Revisori si procede alla sostituzione come per i Consiglieri.

BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE**Art. 33**

Gli esercizi dell'**Associazione** chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese; tale complesso di documenti deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, il bilancio ed il programma devono restare depositati presso la sede dell'**Associazione**, a disposizione dei Soci.

All'**Associazione** è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'**Associazione** stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'**Associazione** ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 34

Patrimonio ed entrate dell'**Associazione**.

Il patrimonio dell'**Associazione** è costituito dai beni di proprietà dell'**Associazione**;

Per l'adempimento dei suoi compiti l'**Associazione** dispone delle seguenti entrate:

- a. Quote dei soci ordinari e sostenitori;
- b. Donazioni, legati o lasciti, erogazioni e contributi di terzi o di Soci, pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- c. Eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. Dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate saranno integralmente devolute alle finalità proprie dell'**Associazione**, così come contemplate nel presente Statuto.

L'Assemblea stabilisce la quota annuale di iscrizione all'**Associazione** da parte dei soci fondatori, ordinari e sostenitori; l'adesione all'**Associazione** non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua associativa. E' in ogni modo facoltà dei Soci dell'**Associazione** di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli d'obbligo.

Tutti i versamenti effettuati dai Soci sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'**Associazione** né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'**Associazione**. In nessun caso può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'**Associazione** a qualsiasi titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

RIMBORSO SPESE E COMPENSI

Art. 35

Ai soci è assicurato il rimborso delle spese sostenute (preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo) per lo svolgimento degli incarichi assegnati, purché correttamente documentate.

Art. 36

Qualora un gruppo di soci decidesse di organizzare manifestazioni particolari con il patrocinio dell'**Associazione**, ne dovrà fare richiesta scritta al presidente. In caso di accoglimento favorevole, ogni spesa per tale attività sarà a carico del gruppo di soci partecipanti alla manifestazione.

Art. 37

Il Consiglio Direttivo può incaricare alcuni Soci o elementi esterni all'**Associazione** di svolgere particolari attività per conto dell'**Associazione**. I compensi per dette funzioni saranno concordati tra il consiglio Direttivo e chi offre la propria prestazione, in particolare per ciò che riguarda la gestione del portale QuadranteArte.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38

L'**Associazione** potrà essere sciolta solo per volontà dei Soci, in un'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata. In tale Assemblea ogni Socio non potrà portare più di due deleghe. In tale Assemblea devono essere presenti, in prima convocazione, almeno due terzi dei Soci, e deve votare favorevolmente la maggioranza qualificata dei presenti (due terzi + 1).

L'Assemblea, in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e la deliberazione relativa dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi + 1) dei presenti.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea (non prima di tre convocazioni) ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà richiedere all'autorità competente la nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà tra i Soci tre liquidatori.

Il patrimonio residuo ad avvenuta liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità: a tale proposito la scelta dei liquidatori sarà basata sulle indicazioni fornite dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo quanto precisato di seguito per la salvaguardia del patrimonio artistico dell'**Associazione**.

Il patrimonio artistico dell'**Associazione**, salvo contrarie disposizioni di legge, sarà devoluto ad un Ente indicato dal Consiglio Direttivo che ne assicuri la conservazione e la continuità.

LEGGE APPLICABILE

Art. 39

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Atto Costitutivo

Oggi, martedì ventiquattro del mese di aprile dell'anno duemilasette si sono riuniti i signori:

N.	Nome Occupazione	Cognome Tel. Fisso	Codice fiscale Cell.	Nato a e-mail	il	Residente in Via e n. Sito	CAP	Comune	Prov.
1	Giuseppe Pensionato	Agostinis 0432 282053	GSTGPP33CO9F205A 347 9733195	Milano bepiag@interfree.it	9-03-1933	del Bon, 117/A	33100	Udine	UD
2	Franco Pensionato	Ballico 0432 601446	BLLFNC40S12L483A	Udine	12-11-1940	dei Carlini, 5/6	33100	Udine	UD
3	Gianpiero	Bertolini 0432 600000	BRTGPR44A31A810R	Bertiolo (UD) gc.bertolini@alice.it	31-01-44	Via Corgnali, 36	33100	Udine	UD
4	Glauco Pensionato	Crimini 0432 233367	CRMGLC27L27L219V 349 8403220	Torino glauccrimini@tele2.it	27-07-1927	viale Venezia, 138	33100	Udine	UD
5	Avelino Pensionato	De Sabbata 0432 560426	DSBVLN48C16G966T 335 5341378	Pozzuolo del Fr. avelinodesabbata@alice.it	16-03-1948	Carducci, 3 - Cargnacco www.avelino.it	33050	Pozzuolo del Fr.	UD
6	Sandro Pittore	Gagliardi 0432 767529	GGLSDR34S05H501T	Roma	5-11-1934	Moretta, 5 - Chiasiellis		Mortegliano	UD
7	Margot Pensionata/casal.	Krage 0481 776260	KRGMGT37L49Z112Y	Berlino rosso.krage@alice.it	9-07-1937	Le Giare, 21	34077	Ronchi dei Legionari	GO
8	Luciano Pensionato ex vetri.	Lirusso 0432 601469	LRSLCN38C22L065Q 348 2110174	Branco di Tavagnac.	22-03-0938	Montebello, 38	33100	Udine	UD
9	Sergio Pensionato	Pacco 0432 540028	PCCSRG46D09L483Q	Udine	9-04-1946	P. V. Ferrari, 33	33100	Udine	UD
10	Giovanni Paolo Pubblicista	Passalenti 0432 281258	PSSGNN41D24A267Y	Ampezzo (UD)	24-04-1941	Judrio, 19/9	33100	Udine	UD
11	Giuseppina Pensionata	Romeo 0432 531310	RMOGPP41T69L736W 340 3126484	Venezia	29-12-1941	viale Duodo, 36	33100	Udine	UD
12	Umberto Pensionato	Rosso 0481 776260	RSSMRT39A09L424Q 339 5732527	Trieste rosso.krage@alice.it	9-01-1939	Le Giare, 21	34077	Ronchi dei Legionari	GO
13	Annamaria Dipendente Poste	Zignin 0432 560233	ZGNNMR59S56L483E 333 4800202	Udine	16-11-1959	J. Kennedy, 31 - Zugliano	33050	Pozzuolo del Fr.	UD

Scopo della riunione è la costituzione di un'associazione denominata **Associazione Culturale QuadranteArte**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2007 i membri del Consiglio Direttivo sono:

1. ANNAMARIA ZIGNIN
2. SERGIO PACCO
3. LUCIANO LIRUSSO
4. AVELINO DE SABBATA
5. GIUSEPPINA ROMEO

In deroga all'art. 30 dello Statuto e fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea sono nominati:

Presidente del Consiglio Direttivo il signor AVELINO DE SABBATA;
 Vice-Presidente il signor _____;
 Segretario il signor ANNAMARIA ZIGNIN;
 Tesoriere il signor LUCIANO LIRUSSO;

In deroga all'art. 32 dello Statuto e fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea sono nominati Revisori dei Conti i signori:

1. UMBERTO ROSSO
3. GLAUCO CRIMINI
5. FRANCO BALLICO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2007

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto, a carico dell'**Associazione**, sono anticipate dai soci fondatori in parti uguali, e saranno da questi recuperate in seguito con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Giuseppe (Bepi) Agostinis
2. Franco Ballico
3. Gianpiero Bertolini
4. Glauco Crimini
5. Avelino De Sabbata (Ave)
6. Sandro Gagliardi
7. Margot Krage
8. Luciano Lirusso
9. Sergio Pacco
10. Giovanni Paolo Passalenti
11. Giuseppina Romeo
12. Umberto Rosso
13. Annamaria Zignin

Firma: 

Firma: 

Firma: 


Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 